

## **Statuto dell'associazione tra l'Ordine degli Avvocati di Verbania e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania per l'organizzazione di un Organismo di composizione per la gestione delle crisi da sovraindebitamento**

### **Art. 1 - Denominazione**

È costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile l'associazione denominata "OCC VERBANIA Organismo di composizione per la gestione della crisi da sovraindebitamento"

### **Art. 2 - Sede**

La sede legale dell'associazione è in Verbania, Corso Europa, Palazzo di Giustizia, presso l'Ordine degli Avvocati di Verbania. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi legali e/od operative secondarie purchè nel territorio della circoscrizione del Tribunale di Verbania.

### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

### **Art. 4 - Scopi**

L'associazione, che non ha finalità di lucro, si propone di promuovere la costituzione e l'organizzazione di un organismo di composizione per la gestione delle crisi da sovra indebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012, e successive modificazioni ed integrazioni, comune a tutti gli enti associati in forza delle previsioni contenute nell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

Per il raggiungimento di tale scopo si avvale dell'ausilio dei professionisti iscritti ai rispettivi Ordini soci dell'associazione i quali possiedano adeguate competenze tecniche e scientifiche per lo svolgimento dell'incarico.

L'associazione si propone altresì di:

- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali, convegni di studio e giornate formative sulla materia del sovra indebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali nonché convegni di studio e giornate formative sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, crisi dell'impresa, diritto processuale civile, economia aziendale, diritto tributario;
- creare utili sinergie tra gli associati anche per fornire servizi multidisciplinari a favore degli iscritti agli albi professionali e a terzi;
- rappresentare gli associati presso le istituzioni, enti pubblici o privati, in tutte le iniziative di comune interesse per favorire lo sviluppo e l'affermazione delle tecniche di risoluzione della crisi da sovra indebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse od accessorie.

### **Art. 5 - Associati**

Sono soci fondatori dell'Associazione gli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania e degli Avvocati di Verbania, rispettivamente in persona dei Presidenti pro tempore, come previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24.9.2014."

Gli associati sono tenuti a versare all'atto di ammissione la somma annualmente stabilita dall'Assemblea degli associati.

Ciascun associato mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa ed economica per tutto quanto non è di competenza dell'associazione.

#### **Art. 6 - Recesso**

Ogni associato può recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e produce effetto con lo scadere dell'anno in corso purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

#### **Art. 7 - Esclusione**

Gli associati che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo con lettera di sollecito, non provvedano al versamento del contributo determinato a norma dell'art. 8 del presente Statuto, a giudizio insindacabile dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, potranno essere esclusi dall'associazione. Essi non possono ripetere quanto versato.

#### **Art. 8 - Contribuzioni**

I contributi a cui sono tenuti gli associati per il funzionamento dell'associazione sono deliberati annualmente dall'Assemblea degli associati in base al conto preventivo che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo.

Le quote contributive devono essere versate da chi intende aderire per la prima volta e da tutti gli associati entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

L'adesione all'associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento oltre a quelli originari che devono pertanto intendersi irripetibili.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi.

#### **Art. 9 Fondo comune**

I contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.

All'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché riserve o capitale durante la durata della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 10 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario dell'associazione inizia l'1 (uno) gennaio e scade il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.

#### **Art. 11 - Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico.

### **Art. 12 - Assemblea degli associati. Composizione**

Hanno diritto di partecipare all'assemblea degli associati i Presidenti dei Consigli dei due Ordini professionali. I presidenti possono farsi rappresentare in assemblea da un componente del Consiglio dell'Ordine tramite delega scritta.

### **Art. 13 - Assemblea degli associati. Funzioni**

L'Assemblea degli associati:

- approva, entro il 31 marzo, il rendiconto dell'esercizio precedente ed il conto preventivo dell'esercizio successivo; il rendiconto e il conto preventivo, predisposti dal Consiglio direttivo, sono consegnati al Collegio dei revisori almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la loro approvazione da parte dell'assemblea;
- approva la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente predisposta dal Consiglio Direttivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina il Revisore Unico e il suo supplente;
- delibera le direttive di ordine generale dell'associazione e su ogni argomento inerente alla gestione straordinaria sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera le modifiche del presente statuto;
- delibera sulle richieste di adesione all'associazione pervenute;
- delibera sullo scioglimento, sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione.

### **Art. 14 - Assemblea degli associati. Riunioni**

Le riunioni dell'assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, in prima e in seconda convocazione, sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta od inoltrato a mezzo fax o per telegramma o tramite PEC ovvero con altri mezzi elettronici o telematici, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea deve essere convocata su richiesta di almeno uno degli associati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di tutti i soci

Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea, anche da altro associato, con delega conferita per iscritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sia Ordinaria che straordinaria sono assunte dall'unanimità dei soci"

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, un componente del Consiglio direttivo lo sostituisce e ne fa le veci.

Le riunioni dell'assemblea vengono fatte constare da verbali trascritti sull'apposito libro; la verbalizzazione dell'assemblea spetta al Segretario dell'associazione o in mancanza ad altro soggetto nominato dall'assemblea ovvero da un Notaio. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal presidente dell'Assemblea.

### **Art. 15 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 7 componenti nominati dall'assemblea degli associati in seduta ordinaria. Essi durano in carica tre esercizi e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

La carica di Consigliere non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione di insediamento, nomina il Presidente e un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, il Segretario e il Tesoriere.

Nel Consiglio Direttivo dovrà essere garantita la rappresentanza di entrambe le categorie professionali che compongono l'Organismo.

Al Consiglio Direttivo spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione. Esso può sottoporre all'Assemblea degli associati ogni argomento inerente alla gestione straordinaria qualora lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- nomina il Referente dell'Organismo;
- pianifica ed organizza le attività dell'associazione;
- predispose il rendiconto e il conto preventivo;
- predispose una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio;
- da esecuzione alle delibere dell'assemblea;
- predispose i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
- delibera sulla stipula dei contratti ed in generale sull'attività negoziale ritenuta utile per il perseguimento degli scopi dell'associazione;
- delibera sulle domande di iscrizione dei gestori, cancellazioni e/o sospensioni.

#### **Art. 16 - Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'associazione innanzi ai terzi. La rappresentanza e i poteri di firma possono essere delegati dal Presidente ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale conferendo mandato alle liti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo e in casi di eccezionale urgenza e necessità può compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la relativa ratifica.

#### **Art. 17 - Segretario**

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione di ogni riunione o deliberazione ad eccezioni di quelle per l'assunzione delle quali è richiesta la presenza di un Notaio.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro degli associati ed organizza gli uffici amministrativi dell'associazione.

Il Segretario è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni da un ufficio di segreteria che resta altresì a disposizione degli associati per fornire assistenza e informazioni relative agli scopi istituzionali dell'associazione.

### **Art. 18 – Il Revisore Unico**

Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea, che nomina anche un revisore supplente, tra professionisti iscritti nell'Elenco Revisori.

I revisori partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e possono effettuare, anche individualmente, controlli sulla contabilità dell'associazione.

Il Revisore unico predisporre annualmente una dettagliata relazione sul rendiconto e un parere sul conto preventivo da depositarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Revisore Unico resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio della carica e comunque fino all'insediamento del nuovo collegio.

### **Art. 19 - Compensi**

Per quanti ricoprono cariche negli Organi dell'associazione non sono previsti compensi.

### **Art. 20 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa è deliberato dall'Assemblea con il consenso unanime degli associati nel caso in cui essi siano due o tre e in tutti gli altri casi con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea nella stessa adunanza delibera la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 62 del 23 dicembre 1996, salvo differente destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 21 - Funzionamento**

Le norme relative al funzionamento dell'associazione ovvero le norme inerenti all'esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

### **Art. 22 - Controversie**

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi ultimi e l'associazione o i suoi Organi, saranno rimesse alla competenza di un collegio di Probiviri, composto da tre componenti da nominarsi dall'assemblea e scelti negli Albi degli Avvocati e dei Commercialisti con più di cinque anni di attività. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità procedurale e il loro lodo sarà inappellabile.

### **Art. 23 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di leggi vigenti in materia.